



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI REGGIO CALABRIA



Centro Servizi al Volontariato
dei Due Mari

Seminario

Il codice del Terzo Settore

Reggio Calabria, 30 gennaio 2020

Monica Poletto



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI REGGIO CALABRIA

Dott.ssa Monica Poletto – 30 gennaio 2020



Centro Servizi al Volontariato
dei Due Mari

Legenda: evidenziate in giallo le parti per le quali si è in attesa di ulteriori provvedimenti

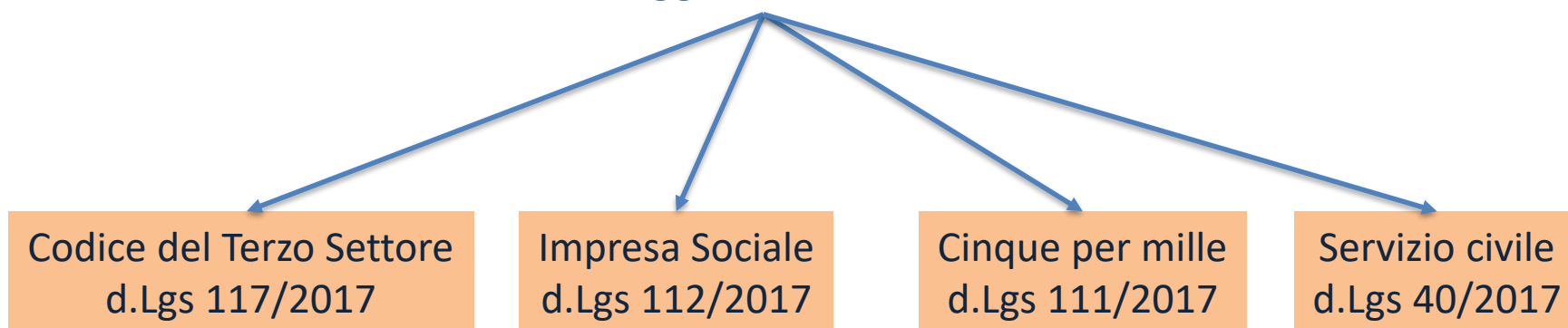
Riforma del Terzo Settore

È stata istituita con la legge 106/2016.

La Legge prevedeva l'emanazione di decreti legislativi che sono stati pubblicati:

- nel mese di marzo 2017, quello relativo al servizio civile
- nel mese di luglio 2017, gli altri

Legge 106/2016



Codice del Terzo Settore

Sono Enti di Terzo settore ai sensi del D.Lgs 117/2017

- Le Associazioni e le Fondazioni, tra le quali:
 - le Associazioni di Promozione Sociale
 - le Organizzazioni di Volontariato
 - gli Enti Filantropici
 - le Reti Associative
- Le Imprese Sociali, di cui fanno parte di diritto le Cooperative Sociali

N.B.

Le Imprese Sociali sono però disciplinate dal D.Lgs 112/2017

Si applica il d.Lgs 117/2017 relativamente ad alcune agevolazioni

Gli **enti religiosi** possono avere un «ramo ETS», con regolamento registrato e patrimonio destinato



a che punto è la riforma

Data e numero	oggetto
Legge 106/2016	Legge delega – Riforma del Terzo Settore
D.lgs 40/2017	Riforma del Servizio Civile Universale
D.lgs 111/2017	Riforma del Cinque per mille
D.lgs 112/2017	Revisione della disciplina dell'Impresa Sociale
DM 16 marzo 2018	Atti che devono essere depositati al Registro Imprese
DM 27 aprile 2018 n.50	Provvedimento in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda
D.Lgs 95/2018	Correttivo del d.lgs 112/2017
Decreto Interministeriale 16 maggio 2019	Documenti da depositare al Registro Imprese4 da parte delle Imprese Sociali
D.Lgs 117/2017	Codice del Terzo Settore
DPCM 11 gennaio 2018	Composizione della Cabina di Regia
DL 148/2017, art. 5-sexies, co 1	Interpretazione autentica dell'articolo 104 del Codice del Terzo Settore
DM 16 novembre 2017	Contributi per l'acquisto di ambulanze
DM 19 gennaio 2018	Nomina membri OTC
DM 23 gennaio 2018 n.8	Nomina membri del Consiglio Nazionale del Terzo Settore
DM 4 maggio 2018 n.56	Contributi per i Centri Servizi per il Volontariato
DM 4 luglio 2019	Linee guida per il bilancio sociale
DM 23 luglio 2019	Linee guida per la valutazione di impatto sociale
DM 28 novembre 2019	Erogazioni liberali in natura



a che punto è la riforma

Decreti in itinere

- Bozza decreto «**attività diverse**» di cui all'articolo 6 del d.lgs 117/2017
Stato: approvato dalla Cabina di Regia. In attesa del parere del Consiglio di Stato
- Bozza di decreto su «**schemi di bilancio**»
Stato: espresso parere nella seduta del CNTS del 20 gennaio 2020
- Bozza decreto «**RUNTS**»
Stato: iniziate le consultazioni



a che punto è la riforma

Circolari e
risposte a quesiti
su Riforma Terzo Settore

Data e soggetto emanante	oggetto
ML 29/12/2017 - circolare	Questioni di diritto transitorio – prime indicazioni
AE 03/02/2018 - telefisco	Risposta a quesiti
ML 22/02/2018 – circolare	Quesiti in materia di cooperative sociali
ML 26/09/2018 - nota	Quesito su lavoratori svantaggiati nell'impresa sociale
ML 30/11/2018 - nota	Quesito su numero minimo associati
ML 10/12/2018 - nota	Applicabilità DM 50/2018 in presenza di cooperative sociali
ML 27/12/2018 - circolare	Adeguamenti statutari
MISE 02/01/2019 - circolare	Politiche interpretative su imprese sociali e cooperative sociali
ML 11/01/2019 - circolare	Pubblicazione contributi
ML 28/01/2019 - nota	Qualifica di impresa sociale
ML 29/01/2019 - nota	Trasformazione di odv in impresa sociale
MISE e ML31/01/2019 - circolare	Applicazione alle cooperative sociali delle disposizioni in materia di impresa sociale
ML 06/02/2019 - nota	Discriminazioni in relazione all'ammissione degli associati
ML 26/02/2019 - nota	Obblighi di rendicontazione del cinque per mille
ML 12/04/2019 - nota	Individuazione negli statuti delle attività di interesse generale
ML 15/04/2019 - nota	Attività di culto
ML 03/05/2019 - nota	Computo lavoratori svantaggiati nell'impresa sociale
ML 03/05/2019 - nota	Assetti proprietari ex articolo 4 d.lgs 112/2019
ML 22/05/2019 – nota	Applicazione articolo 32 legge 125/14 come integrato dall'articolo 89, comma 9 del d.lgs 117/2017 (ONG)
ML 28/05/2019 - nota	Costituzione associazione ai sensi dell'articolo 36 del d.lg2 117/2017
ML 30/05/2019 - nota	Articolo 24 d.lgs 117/2017 – numero massimo di deleghe conferibili
ML 31/05/2019 - circolare	Adeguamenti statutari



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI REGGIO CALABRIA

Dott.ssa Monica Poletto – 30 gennaio 2020



Codice del Terzo Settore

Per essere ETS occorre:

- Svolgere in via esclusiva o principale una o più delle **attività** previste dal decreto (articolo 5). Come si può vedere nelle slides successive, le attività previste sono molto più ampie delle attività precedentemente permesse alle Onlus;
- Le attività sono ritenute meritevoli di tutela in sé: sparisce la destinazione a soggetti svantaggiati che era tipica delle Onlus;
- Non viene precisato se le attività debbano essere o meno realizzate «in forma di impresa»



Codice del Terzo Settore

Attività previste*:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

NB: ad eccezione delle attività scritte **in arancio, tutte le attività sono esercitabili anche dalle Imprese Sociali.*

Per le sole Imprese Sociali è previsto lo svolgimento di attività di microcredito



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI REGGIO CALABRIA

Dott.ssa Monica Poletto – 30 gennaio 2020



Codice del Terzo Settore

- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

Codice del Terzo Settore

- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;



Codice del Terzo Settore

- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della l.4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e succ.mod.;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



Codice del Terzo Settore

Gli ETS potranno inoltre:

Svolgere attività **secondarie e strumentali**, che verranno normate da apposito decreto e la cui ampiezza sarà da verificare con cura. Sembra certo, dal riferimento normativo, che tra le stesse siano comprese le sponsorizzazioni che diverrebbero così possibili per tutti gli ETS

DECRETO

Gli ETS potranno svolgere attività per **raccogliere fondi, anche in forma organizzata e continuativa**. Le attività di tipo organizzato saranno probabilmente assoggettate ad imposta ma saranno permesse, mentre verrà mantenuta l'esenzione da imposte per le liberalità ricevute e per le raccolte fondi di tipo occasionale.

DECRETO



Codice del Terzo Settore

Gli ETS saranno assoggettati ad obblighi di trasparenza e controllo, che sinora non si sono riscontrati nella struttura degli enti non commerciali.
L'ingresso in questa categoria, quindi, a fronte di significativi vantaggi in tutte le attività compresi vantaggi fiscali, comporta l'adempimento di una serie di obblighi

Gli ETS hanno divieto di distribuzione anche indiretta di utili.

Distribuzione indiretta:

- Stipendi superiori del 40% rispetto ai CCN
- Compensi ad amministratori e sindaci ed acquisti > valori di mercato

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti nell'ETS non può essere superiore al rapporto uno a otto

In caso di scioglimento, il patrimonio è destinato ad altro ETS, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo Settore



Codice del Terzo Settore

Gli ETS

- **redigono e depositano il bilancio** di esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione
- Il bilancio deve essere depositato alternativamente presso il Registro del Terzo settore ovvero presso il Registro delle imprese (per gli enti che esercitano attività in forma imprenditoriale)
- Il bilancio per i soggetti che realizzano entrate annue inferiori ad euro 220.000 può essere redatto in forma semplificata (rendiconto **di cassa**)
- se l'ente ha entrate annue superiori ad euro 1.000.000, deve redigere, depositare e pubblicare sul proprio sito internet il proprio bilancio sociale (**linee guida**)

Gli ETS con entrate annue maggiori di euro **100.000** **pubblicano** sul sito internet i compensi / emolumenti pagati a soci, dirigenti, amministratori e sindaci/revisori

Codice del Terzo Settore

Acronimi da inserire nella denominazione:

- ETS (ente di terzo settore non appartenente ad alcuna categoria «speciale»)
- ODV (volontariato)
- APS (associazioni di promozione sociale)
- ENTE FILANTROPICO

Tutti gli ETS possono avvalersi di **volontari**:

- Se non occasionali, iscritti in apposito registro
- I volontari devono essere assicurati (si attende un provvedimento sulle modalità)
- I volontari possono ricevere solo rimborsi spese
- I rimborsi spese possono essere autocertificati:
 - Fino a 10 euro giornalieri per un massimo di 150 euro mensili
 - Previa delibera degli organi sociali competenti



Codice del Terzo Settore

Gli ETS possono acquisire la **personalità giuridica**:

- Tramite il deposito degli atti da parte del notaio
- Con un patrimonio minimo pari a euro 15.000 per le associazioni e euro 30.000 per le fondazioni; sono state inserite norme che prevedono gli adempimenti in caso di perdita del patrimonio stesso
- Tale modalità di acquisizione della personalità giuridica si affianca, non sostituisce le precedenti modalità (Regione o Prefettura)

Le associazioni di TS hanno un **ordinamento interno democratico**:

- Sono previste deroghe per associazioni con più di 500 associati
- Vi sono rimandi all'autonomia statutaria per l'ammissione dei soci e le relative contestazioni
- Sono previste competenze inderogabili dell'assemblea, tra le quali l'approvazione del bilancio, la nomina delle cariche sociali, i regolamenti



Codice del Terzo Settore

In tutte le fondazioni di TS e nelle associazioni di TS che superano per due anni due dei seguenti parametri, è obbligatoria la nomina di un **Organo di Controllo**, anche monocratico:

- Attivo di stato patrimoniale > euro 110.000
- Entrate > euro 220.000
- Dipendenti: 5 unità (media)

Almeno un membro dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, oppure deve essere un professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche

Deve essere nominato un **Revisore Legale dei Conti** (o società di Revisione) iscritto nell'apposito Registro laddove, per due anni, siano superati due dei seguenti parametri:

- Attivo di stato patrimoniale > euro 1.100.000
- Entrate > euro 2.200.000
- Dipendenti: 12 unità (media)



Codice del Terzo Settore

Sono istituite **sezioni speciali** del registro Unico per:

Organizzazioni di Volontariato

- L'attività deve essere rivolta prevalentemente in favore di terzi «avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati / aderenti di enti associati»
- I lavoratori devono essere <50% dei volontari
- Risorse: quote, donazioni, contributi e attività secondarie e strumentali

Associazioni di Promozione Sociale

- Svolgono attività in favore dei propri associati e terzi, «avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati / aderenti di enti associati»
- Se sono associazioni di secondo livello, >50% dei soci devono essere APS
- I lavoratori devono essere <50% dei volontari o 5% degli associati

Enti filantropici

- Hanno la forma giuridica di associazioni riconosciute o fondazioni
- Erogano gratuitamente beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale. Devono inserire nel bilancio sociale l'elenco dei destinatari delle erogazioni
- Risorse: principalmente contributi, donazioni, rendite e raccolte fondi

Reti associative

- Formate da almeno 100 enti o 20 fondazioni, in 5 regioni
- Se «nazionali» sono formate da 500 enti o 100 fondazioni, in 10 regioni



Codice del Terzo Settore

Registro Unico del Terzo Settore

- L'iscrizione è obbligatoria ai fini della qualifica di ETS
- Dovranno esservi depositati atti, quali bilanci, rendiconti delle raccolte fondi, informazioni generali (statuto, cariche sociali ...)
- Sarà operativamente tenuto presso le Regioni

Rapporti con gli enti pubblici

- È previsto il coinvolgimento degli ETS nella co-programmazione, co-progettazione, procedure di accreditamento
- Sono previste convenzioni con ODV e APS



Codice del Terzo Settore

Alcune agevolazioni

- Semplificazioni amministrative per l'esercizio occasionale di attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Concessione in uso di immobili pubblici, per fini non produttivi
- Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale
- Fondi specifici per APS e ODV
- Titoli di solidarietà
- Social lending



Misure fiscali per gli ETS

Criterio generale

Le attività di interesse generale (art.5), ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere ed o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando:

- sono svolte a titolo gratuito
- o dietro versamento di corrispettivi che non superano i **costi effettivi** (per due anni è previsto che l'attività sia non commerciale anche con un «avanzo» del 5%)
- tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento

Particolari disposizioni sono previste per la Ricerca Scientifica di interesse sociale

Inoltre, sono considerate *non commerciali*:

- le raccolte occasionali di fondi
- gli apporti della Pubblica Amministrazione



Misure fiscali per gli ETS

un Ente è considerato **ETS non commerciale** se svolge in via prevalente le attività di interesse generale (articolo 5) in modalità “non commerciale”:

proventi da attività commerciali=

Attività di cui all'articolo 5 svolte con modalità commerciali

+ Attività di cui all'articolo 6 svolte con modalità commerciali

– Sponsorizzazioni

proventi da attività non commerciali=

Contributi, sovvenzioni, liberalità

+ quote associative

+ attività articolo 5 svolte in modalità non commerciale

+ contributi da PA

+ valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali



Misure fiscali per gli ETS

Sono previsti due diversi regimi forfetari (quello ex legge 398/91 non sarà più applicabile agli ETS)

Regime forfetario N.1

Solo ai fini delle imposte dirette, per tutti gli ETS

Coefficienti prestazioni di servizi

Fino a euro 130.000 – 7%

Da euro 130.000 a euro 300.000 – 10%

Oltre euro 300.000 – 17%

Coefficienti cessioni di beni

Fino a euro 130.000 – 5%

Da euro 130.000 a euro 300.000 – 7%

Oltre euro 300.000 – 14%

Esempio

Ricavi (commerciali) dell'esercizio per prestazioni di servizi: euro 200.000

Base imponibile IRES: euro $130.000 \times 7\% + \text{euro } 70.000 \times 10\% = \text{euro } 16.100$



Misure fiscali per gli ETS

Regime forfetario N. 2

per APS e ODV con entrate commerciali non superiori a 130.000 euro.

Alle prestazioni non viene applicata l'IVA. Naturalmente l'iva sui costi non è detraibile.

Coefficienti:

APS – 3%

ODV – 1%



Misure fiscali per gli ETS: focus su erogazioni liberali e imposte indirette

MISURE AGEVOLATIVE IMMEDIATAMENTE OPERATIVE

- Sono attuabili a partire dal 1 gennaio 2018
- Spettano a tutti i soggetti appartenenti agli attuali Albi (Onlus comprese le onlus di diritto come Odv e Cooperative sociali e le ex ONG, APS regionali e nazionali)
- Rappresentano in genere un miglioramento rispetto alle agevolazioni precedentemente in essere
- Ad operatività del registro avvenuta, saranno, salvo casi specifici, destinate a tutti gli ETS, comprese le imprese sociali (anche le cooperative sociali) in forma diversa da società di capitali

PROBLEMI APERTI

- Articolo 83, nesso tra comma 3 e comma 6



Misure fiscali per gli ETS: focus su erogazioni liberali – in natura

- Restano in vigore le disposizioni ex articolo 13 del D.Lgs 460/1997 (L.166/2016) relativo a erogazioni in natura di beni alimentari, farmaci *e altri beni da stabilirsi con decreto* che costituiscono oggetto dell'attività di impresa;
- la donazione di questi beni non ha limite di importo ed è assimilata alla distruzione del bene (= permette la detrazione dell'Iva sui costi di produzione / acquisto del bene)
- I beni deducibili ai sensi della ex «più dai meno versi» saranno invece:
 - Deducibili nel limite del 10% del reddito di persone e imprese;
 - Stabiliti con decreto emanato il 28 novembre 2019 e pubblicato in GU il 30 gennaio 2020;
 - Non dovranno limitarsi a quelli la cui produzione / scambio costituisce l'attività di impresa



Misure fiscali ODV

1. Non si considerano commerciali, oltre alle attività di cui all'articolo 79, commi 2, 3 e 4, le seguenti attività effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato: a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario; c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
2. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.



Misure fiscali APS

1. Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).
2. Non si considerano commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicità commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della 287/91, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni: a) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi; b) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.
5. Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale di cui al presente articolo non concorrono alla formazione della base imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti.
6. Non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.
7. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall'imposta sul reddito delle società.

